



COMUNE DI BARZANA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29.03.2012;
Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.09.2012

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Presupposto d'imposta e definizione di fabbricato, aree fabbricabili e terreno agricolo
- Art. 3 – Soggetti passivi
- Art. 4 – Soggetto attivo
- Art. 5 – Base imponibile fabbricati
- Art. 5 bis – Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili
- Art. 6 – Base imponibile terreni agricoli
- Art. 7 – Base imponibile aree fabbricabili
- Art. 8 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
- Art. 9 – Determinazione delle aliquote e dell'imposta
- Art. 10 – Abitazione principale
- Art. 11 – Detrazioni d'imposta
- Art. 12 - Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali
- Art. 13 – Esenzioni
- Art. 14 – Versamenti e dichiarazioni
- Art. 15 - Attività di accertamento
- Art. 16 - Sanzioni e interessi
- Art. 17 - Riscossione coattiva
- Art. 18 - Funzionario responsabile
- Art. 19 - Disposizioni in materia di autotutela
- Art. 20 – Rimborsi e compensazioni
- Art. 21 - Versamenti minimi
- Art. 22 - Differimento dei versamenti
- Art. 23 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 24 - Riscossione coattiva
- Art. 25 - Entrata in vigore del regolamenti

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

Articolo 2 Presupposto d'imposta e definizione di fabbricato, aree fabbricabili e terreno agricolo

- 1) Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresa quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
- 2) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- 3) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
- 4) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Articolo 3 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto .

Articolo 4 Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al comma 1 dell'articolo 2, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.
2. In caso di variazioni della circoscrizione territoriale del comune, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
3. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, l' aliquota di base del 3,8 per mille, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze , nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale.
La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente.
- 4) Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 5 Base imponibile fabbricati

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riportati nella seguente tabella:

Gruppo Catastale Fabbricati		Moltiplicatore Imposta Municipale Propria
A	Tutte le abitazioni classificate nel gruppo A (con esclusione della categoria A10)	160
A10	Uffici e studi privati	80
B	Ospizi, Collegi, Scuole, Oratori, Asili, Uffici Pubblici	140
C1	Negozi, bar, botteghe	55
C2 C6 C7	Magazzini, posti auto, tettoie	160
C3 C4 C5	Laboratori, fabbricati per arti e mestieri	140
D (Escluso D5)	Opifici, alberghi, teatri, fabbricati produttivi	60 per il 2012 65 dal 1/1/2013
D5	Istituti di Credito, Cambio e Assicurazione	80

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs 504/92.

ART. 5 bis

Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili¹

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Sono considerati inagibili ed inutilizzabili i fabbricati di fatto non utilizzati ed in una situazione di degrado strutturale (diroccati, pericolanti, fatiscenti etc.), tale da pregiudicare l'incolumità degli occupanti, e non superabile con interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione di cui all' art. 3, lett. a) e b) del DPR 380/2001 (*non rispondono al concetto di fatiscenza i fabbricati senza impianti tecnologici o non più funzionanti all'uso, senza servizi igienici, con lesioni alla copertura, ai solai, privi di utenze, etc.*) .
3. Non sono considerati fabbricati inagibili ed inutilizzabili gli immobili oggetto di lavori di ristrutturazione finalizzati al recupero edilizio, di cui alle lettere c), d) ed e) art. 31, legge n. 457/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La riduzione dell'imposta ha decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva (salvo il caso in cui l'ufficio tecnico neghi l'esistenza dei requisiti) non potendo avere, in alcun caso, effetto retroattivo.
4. La presentazione dell'autocertificazione comporta l'obbligo della presentazione della dichiarazione di variazione IMU su apposito modello approvato con decreto ministeriale e nei termini previsti dalla legge.
5. Per il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto alla riduzione, viene applicata l'aliquota ordinaria del 7,6 per mille.
6. Restano valide le dichiarazioni presentata in vigenza di ICI, qualora permangano i requisiti e siano state presentate le relative dichiarazioni di variazione.

Articolo 6

Base imponibile dei Terreni agricoli

- 1) Per i terreni agricoli, i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi

¹ Articolo introdotto con deliberazione Consiliare n. 27 del 28.09.2012

dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.²

- 2) Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.³
- 3) I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:⁴
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000

Articolo 7

Base imponibile delle aree fabbricabili

- 1) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs n. 504/1992.
- 2) Ai fini di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo degli uffici, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
- 3) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Articolo 8

Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

- 1) Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all'art. 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/97, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
- 2) Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

² Comma rettificato con deliberazione Consiliare n. 27 del 28.09.2012

³ Comma rettificato con deliberazione Consiliare n. 27 del 28.09.2012

⁴ Comma introdotto con deliberazione Consiliare n. 27 del 28.09.2012

Articolo 9

Determinazione delle aliquote e dell'imposta.

1. Il Comune delibera le aliquote relative al presente tributo entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. L'aliquota di base dell'imposta fissata per legge nella misura dello 0,76 per cento, può essere modificata dal Comune sino a 0,3 punti percentuali in aumento o diminuzione.
3. L'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze fissata per legge allo 0,4 per cento può essere modificata in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
4. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Il comune può ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
5. Il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di :
 - a) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
 - b) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società
 - c) immobili locati

Tali riduzioni dell'imposta possono essere applicate solo dopo aver presentato all'ufficio tributi specifica autocertificazione attestante le condizioni richieste.

6. Allo Stato compete metà dell'imposta versata da calcolarsi con l'aliquota del 3,8 per mille da calcolarsi su tutti gli immobili, fatta eccezione di quella dovuta per l'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'art. 12, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 4 del presente articolo.

Articolo 10

Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente entrambe le condizioni (dimora abituale e residenza anagrafica) devono essere presenti;
2. Sono equiparate all'abitazione principale:
 - a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
 - b) l'abitazione posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. La presente disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di

altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.

- c) l'abitazione posseduta dai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.⁵

Tali equiparazioni devono essere comprovate mediante presentazione all'ufficio tributi di apposita autocertificazione attestante la presenza delle condizioni richieste.

Restano valide le dichiarazioni presentate in vigenza di ICI, qualora permangano tutti requisiti attestati.⁶

Articolo 11

Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

1. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. L'assimilazione opera a condizione che il soggetto passivo (anche se in quota parte) dell'abitazione principale sia soggetto passivo (anche se in quota parte) anche della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Per pertinenza si intende:
 - a) la soffitta (che deve essere ubicata nello stesso edificio nel quale è sita l'abitazione principale),
 - b) la cantina (che deve essere ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale),
 - c) il posto auto o garage o box o autorimessa.
4. La pertinenza deve essere l'unica per tipologia catastale (cat. C2,C6,C7) posseduta ed utilizzata direttamente dal soggetto passivo; nel caso in cui le pertinenze della stessa categoria catastale fossero più di una, l'agevolazione spetta per una sola di esse.
5. Per effetto dell'assimilazione di cui al presente articolo, è pertanto possibile detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza nell'importo riferito alla medesima stabilita per l'abitazione principale.

Articolo 12

Detrazioni dell'imposta

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

⁵⁵ Lettera introdotta con deliberazione consiliare n. 27 del 28.09.2012

⁶ Periodo rettificato con deliberazione consiliare n. 27 del 28.09.2012

2. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
3. La detrazione di cui sopra spetta anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.
4. Il comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Articolo 13 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.
2. Le esenzioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 (articolo 13 comma 1 lettera h del presente regolamento), si applicano soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che direttamente utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 14

Versamenti e Dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Per l'anno 2012 il pagamento dell' Imposta Municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell'art. 13 del DL 201/2011. Il versamento dell'imposta al Comune deve essere eseguito utilizzando il modello di pagamento F24. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.⁷
4. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
5. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto Ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.⁸
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili .

Articolo 15

Attività di accertamento

- 1) Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale e della sanzione di cui al successivo art. 16⁹.

⁷ Comma sostituito con deliberazione consiliare n. 27 del 28.09.2012.

⁸ Comma sostituito con deliberazione consiliare n. 27 del 28.09.2012.

⁹ Riferimento all'articolo rettificato con deliberazione consiliare n. 27 del 28.09.2012

- 2) L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
- 3) Non si fa luogo ad avviso di accertamento qualora la somma sia inferiore a 12,00 euro.
- 4) Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Articolo 16

Sanzioni ed interessi

1. Nel caso di evasione totale si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
2. Se la evasione è parziale si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, qualora l'errore non risulti scusabile ai sensi dell'articolo 10 della legge 212 del 27 luglio 2000 in tema di Statuto del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. In caso di inferiore, ritardato o mancato versamento si applica la sanzione del 30% sull'importo non versato, non riducibile ad un quarto.
4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo, come stabilito dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale unica a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 17

Riscossione coattiva

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo.

Articolo 18

Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla sua nomina.

Articolo 19

Disposizioni in materia di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il funzionario responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.
2. Il funzionario può proceder d'ufficio o su domanda dell'interessato.

Art. 20

Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 16¹⁰. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di euro 12,00.¹¹;
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.
5. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.¹²

Art. 21¹³

Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta annuale complessivamente dovuta per l'intero immobile e non alle singole quote di proprietà e/o alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 22

Differimento dei versamenti

- 1) Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri,

¹⁰ Riferimento all'articolo rettificato con deliberazione consiliare n. del 28.09.2012.

¹¹ Importo rettificato con deliberazione consiliare n. 27 del 28.09.2012.

¹² Comma introdotto con deliberazione consiliare n. 27 del 28.09.2012.

¹³ Articolo rettificato con deliberazione consiliare n. 27 del 28.09.2012.

possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Articolo 23 **Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

- 2) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
- 3) La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
- 4) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
- 5) In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Articolo 24 **Riscossione coattiva¹⁴**

1. La riscossione coattiva può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
 - b) con affidamento ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs 446/97.

Articolo 25 **Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente Regolamento produce i suoi effetti dal 1° gennaio 2012.

¹⁴ Articolo rettificato con deliberazione consiliare n. 27 del 28.09.2012.